

Provincia di Vercelli

Concessione in sanatoria di derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Asigliano per uso civile della Ditta Marfil di Bordin Sergio sas. Prat. n. 1799. Assenso. Determinazione del Dirigente n. 1606 del 28/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28.04.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Marfil di Bordin Sergio s.a.s. con sede in Via Vercelli sn del Comune di Asigliano V.se (omissis), la concessione in sanatoria di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Asigliano V.se, di lt/sec. 0,16 massimi d'acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 5.000 da utilizzare per scopi civili

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il suddetto canone di concessione sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato alla Regione Piemonte, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128 (*centoventotto*) pari al minimo ammesso ai sensi della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009. Detto canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di prendere atto che sono stati corrisposti i canoni arretrati per l'utilizzo della derivazione per il periodo compreso dal 10.08.1999 al 31.12.2009, come risulta dai bonifici in data 05.08.2009 e 06.08.2009.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Estratto del Disciplinare n. 47 del 30/06/2010

omissis

Art. - 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis